



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere del CSPI

sullo schema di "*Ordinanza relativa agli alunni con fragilità*
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22"

approvato nella seduta plenaria n. 47 del 15.9.2020

Premessa

Il CSPI, in via preliminare, osserva che la lettera "*d) bis*" del comma 1 dell'art. 2 - disposizione introdotta dalla legge n. 41/2020 di conversione del decreto-legge n. 22/2020 - non prevede la dicitura di "*fragilità*" ma cita testualmente gli "*studenti con patologie gravi o immunodepressi*" in possesso delle specifiche certificazione sanitarie. Il termine "*fragilità*", pertanto, rischia di essere troppo generico e ambiguo in relazione alle situazioni che si intendono disciplinare con l'emanazione di questa Ordinanza, spingendosi oltre i contenuti della norma primaria.

Il CSPI, inoltre, rileva che nel citare le fonti legislative si ricorre a quelle riferite agli alunni con disabilità; tale riferimento rischia di determinare un'assimilazione fra "*fragilità*" e "*disabilità*", non sempre coincidenti in quanto esistono fragilità non inquadrabili nella disabilità o nei disturbi di apprendimento.

Tale assimilazione contrasterebbe inoltre con il principio di inclusività che caratterizza la scuola italiana e rappresenta un punto di riferimento per i sistemi educativi europei.

Il CSPI, altresì, evidenzia che l'"*istruzione domiciliare*" e la "*scuola in ospedale*", citate in questa Ordinanza, sono possibilità già presenti nel panorama scolastico e normate, da ultimo, dall'art. 16 del D.Lgs. 66/2017.

Il CSPI sottolinea che la "*scuola in ospedale*" è già organizzata con le proprie attività in coerenza con le norme sanitarie previste dagli stessi ospedali; mentre l'"*istruzione domiciliare*" - che non potrà essere svolta in presenza da un docente, come previsto dal D.Lgs. 66/2017, in quanto verrebbe meno la sicurezza "*sanitaria*" dello studente "*fragile*" - deve essere ripensata nell'attuale situazione emergenziale. Sarebbe opportuno, tenuto conto dei riferimenti normativi vigenti, che le attività per gli "*studenti con patologie gravi o immunodepressi*" fossero organizzate dalle scuole coinvolte, in accordo con la famiglia, al fine di decidere quale strategia didattica utilizzare di volta in volta agendo sulla motivazione ad apprendere dello studente, in coerenza con il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata.

Il CSPI suggerisce, infine, all'Amministrazione di prendere in considerazione anche il caso di alunni che convivono con soggetti affetti da gravi patologie o immunodepressi, evidenziando la necessità del coinvolgimento del Dipartimento di Prevenzione.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolato con osservazioni e proposte di modifica

TESTO	OSSERVAZIONI
<p style="text-align: center;">Ordinanza relativa agli alunni con fragilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22</p>	<p>Il CSPI propone la sostituzione delle parole "alunni con fragilità" con "studenti con patologie gravi o immunodepressi" sia nel titolo sia quando questa definizione si presenti nel testo dell'articolato.</p>
IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE	
<p>VISTO il decreto-legge 08 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d – bis il quale prevede che "con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro per la Pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte [...] a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza";</p> <p>VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";</p> <p>VISTA il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";</p> <p>VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTA	la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante <i>“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”</i> , e in particolare l’articolo 12;	Il CSPI ritiene che la citazione della L. 170/2010 appaia fuori luogo: l’assimilazione tra disabilità, DSA e “studenti con patologie gravi o immunodepressi” è fuorviante.	
VISTA	la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante <i>“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”</i> ;		
VISTA	la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante <i>“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”</i> ;		
VISTO	il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante <i>“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”</i> ;		Il CSPI propone che nella citazione del D.Lgs. 66/2017 sia evidenziato, in particolare, il riferimento all’art. 16.
VISTO	il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante <i>“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”</i> , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;		
VISTA	la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18;		
VISTA	la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;		
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 <i>“Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”</i> ;		
VISTO	il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 giugno 2019, n. 461, con il quale sono state adottate le <i>“Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare”</i> ;		



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante <i>"Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021"</i> ;	
VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante <i>"Linee guida sulla didattica digitale integrata"</i> ;	
VISTI	i verbali n. 82 e n. 90 delle riunioni del Comitato Tecnico scientifico tenutesi presso il Dipartimento della Protezione Civile rispettivamente il giorno 28 maggio e il giorno 22 giugno 2020, aventi ad oggetto il Documento recante <i>"Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico"</i> ;	
VISTO	il protocollo d'Intesa del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 87 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19;	
VISTO	il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020 recante <i>"Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"</i> ;	
ATTESA	l'esigenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, di adottare misure che tengano conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica digitale integrata;	
VISTA	la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data ____;	
VISTO	il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del ____;	
RITENUTO	di accogliere/non accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI...;	
SENTITO	il Ministro dell'economia e delle finanze con nota n. __ del ;	
SENTITO	il Ministro per la pubblica amministrazione con nota n. __ del ;	



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

ORDINA

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza intende garantire, per l'anno scolastico 2020/2021, la tutela del diritto allo studio degli alunni con fragilità definendo le modalità di svolgimento delle attività didattiche tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza.

Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

- a) alunni con condizioni di salute tali da esporli ad un rischio potenzialmente maggiore di contagio da COVID-19: alunni con fragilità
- b) Didattica Digitale Integrata: DDI
- c) Pediatra di Libera Scelta: PLS
- d) Dipartimento di Prevenzione: DdP
- e) Medico di Medicina Generale: MMG

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli alunni fragili. La condizione di fragilità è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dell'alunno rappresenta immediatamente all'istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie.
2. Gli alunni di cui al comma 1, qualora sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l'istituzione scolastica, beneficiano di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dall'istituzione scolastica, così come declinati all'articolo 3.

Art. 2, c. 2

Il CSPI propone di aggiungere dopo "qualora" le parole "nella certificazione prodotta".



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 3

(Svolgimento dell'attività didattica)

1. Ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e delle annesse Linee Guida, agli alunni individuati ai sensi dell'articolo 2 è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità.
2. A tal fine, nell'ambito del principio di autonomia, le istituzioni scolastiche:
 - a) prevedono nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata il diritto per gli alunni fragili a beneficiare della stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le specifiche esigenze dell'alunno concertate tra il referente scolastico per COVID-19 e il DdP, in accordo con i PLS e MMG;
 - b) consentono agli alunni con fragilità, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di "scuola in ospedale" nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 giugno 2019, n. 461;
 - c) valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dell'alunno con fragilità sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d'intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita l'attività didattica in presenza agli alunni con disabilità certificata che non presentino la fragilità documentata di cui all'articolo 2, comma 1;

Art. 3, c. 2, lettera a)

Il CSPI ritiene che il coinvolgimento del referente scolastico COVID-19 non sia pertinente in quanto il suo ruolo è prettamente organizzativo in relazione alla situazione emergenziale.

Art. 3, c. 2, lettere b) e c)

L'istruzione domiciliare e ospedaliera è normata dall'art. 16 del D.Lgs. 66/2017: dal testo della lettera b) si evince che per l'a.s. 2020/21 la "scuola in ospedale" sarà in modalità DDI. Non risulta al riguardo essere mai stata emessa alcuna disposizione specifica.

L'istruzione domiciliare, inoltre, può essere già attivata a prescindere dalla presente OM. Il CSPI, infine, conferma quanto già espresso in premessa e cioè il rischio dell'assimilazione dei termini "fragilità" e "disabilità" non sempre coincidenti.



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>d) effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche;</p> <p>e) prevedono specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita integrazione del Regolamento d'istituto;</p> <p>f) garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dell'alunno, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell'offerta formativa di DDI;</p> <p>g) favoriscono il rapporto scuola - famiglia attraverso l'aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione;</p> <p>h) ai fini dell'inclusione degli alunni con fragilità e con Bisogni educativi speciali, provvedono, ove necessario e ove previsto, alla revisione dei piani educativi individualizzati ovvero dei piani didattici personalizzati già adottati, allineandoli ai criteri e alle modalità di cui al presente decreto;</p> <p>i) valutano, d'intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.</p>	<p>Art. 3, c. 2, lettera h) Il CSPI, come già evidenziato nella premessa di parere, sottolinea il rischio di non prevedere, in questo particolare periodo emergenziale, un approccio inclusivo. Il CSPI, inoltre, evidenzia - ancora una volta - la commistione tra i concetti di "alumni fragili", "con BES" e "con disabilità".</p>
<p>Articolo 4 <i>(Valutazione ed esami di Stato)</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. La valutazione periodica e finale degli alunni fragili è condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano l'adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell'attività didattica.2. L'ordinanza che disciplina lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione contempla specifiche disposizioni inerenti i soggetti di cui al presente decreto.	<p>Articolo 4</p> <p>Il CSPI propone la sua eliminazione in quanto è superfluo ribadire che valutazione ed esami hanno una propria normativa.</p>



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono integrate e aggiornate, ove necessario, tenuto conto delle eventuali indicazioni dell'Istituto superiore di sanità, delle disposizioni normative sopravvenienti e dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica.

Articolo 5

Il CSPI propone l'eliminazione dell'inciso "ove necessario" in quanto superfluo.

Il CSPI esprime parere favorevole a condizione che siano accolte le considerazioni e le proposte di modifica avanzate.